Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Sabato, 2 maggio 1931 - Anno IX** — **Numero 101**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Infer. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 661.

LEGGE 26 marzo 1931, n. 382.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1847, recante provvedimenti in dipendenza dei danni causati da frane in comune di Leprignano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1847, recante provvedimenti in dipendenza dei danni causati da frane in comune di Leprignano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 662.

LEGGE 30 marzo 1931, n. 383.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, concernente la costruzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche, in Montecelio (Roma).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, concernente la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche in Montecelio (Roma).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 663.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 387.

Norme per la sistemazione dei conti consuntivi dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni di beneficenza, distrutti da incendi o da altri eventi fortuiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per i conti consuntivi dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali, dopo essere stati resi dai tesorieri alle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti, in conseguenza di incendio o di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del testo unico delle leggi emanate a seguito del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 664.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 388.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 78, concernente la istituzione di una Fondazione di carattere militare intitolata al nome del conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 78, concernente la istituzione di una Fondazione di carattere militare intitolata al nome del conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 665.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 364.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Spese fisse)	132,266,586 —
2	Assegni per spese di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Stato; al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali (decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514; articoli 184 e 186 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908)	1,050,000 —
3	Indennità di traslocamento al personale civile	1,600,000 —
4	Indennità di missione al personale civile - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536.	7,000,000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	70,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 182, 28 agosto 1924, n. 1392 e 2 luglio 1925, n. 1205)	365,000 —
7	Sussidi ad impiegati, scrivani, agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie - Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261	433,000 —
8	Fitto di locali per gli archivi di Stato, per gli uffici dei veterinari di confine, per gli uffici di pubblica sicurezza e per le colonie dei coatti (Spese fisse)	1,000,000 —
9	Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, del Consiglio di Stato, degli archivi di Stato, degli uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei coatti, nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali	1,800,000 —
10	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza - Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica - Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi	3,300,000 —
11	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni, concesso alla « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (Spesa obbligatoria)	4,500,000 —
12	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri	4,000,000 —
13	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'interno - Spese accessorie - Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti	12,000,000 —
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	50,000 —
15	Consigli e Commissioni - Spese relative	00,000 —
16	Spese per propaganda d'italianità	240,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
17	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per le biblioteche del Ministero e del Consiglio di Stato - Funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno	45,000 —
18	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, numero 1168, 21 settembre 1879, n. 5078 e 29 aprile 1888, numero 5380)	20,000 —
19	Spese casuali	80,000 —
20	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
21	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'interno (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		169,909,586 —
	Debito vitalizio.	
22	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	60,000,000 —
23	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e dei salariati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni de sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679; Parte I art. 45 e Parte II art. 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680, art. 45) (Spesa obbligatoria)	250,000 —
24	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degl agenti di pubblica sicurezza (Spesa obbligatoria)	90,000 —
25	Indennità per una sola volta invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	150,000 —
		60,490,000 —
	Spese per l'Amministrazione civile.	
26	Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati	350,000 —
27	Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori (Spesa obbligatoria e d'ordine)	850,000 —
28	Contributo annuo a favore dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (art. 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247)	1,000,000 —
29	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (Regio decreto 3 marzo 1927, n. 331)	50,000 —
30	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro - Sussidi diversi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistro	14,980,000 —
31	Assegnazioni a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ivi compreso il contributo di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277	65,000,000 —
32	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera - Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)	3,000,000 —
33	Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, numero 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza) (Spesa d'ordine)	4,300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
34	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	8,000 —
		89,538,000 —
	Spese per la Sanità pubblica.	
35	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei - Concorsi, e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 136 al 156 del Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, Regio decreto 25 marzo 1923, n. 846 e Regio decreto 11 aprile 1926, n. 1133)	5,500,000 —
36	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n. 272)	300,000 —
37	Sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere - Spese per l'acquisto del radio (Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1016)	2,000,000 —
38	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427)	100,000 —
39	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	*per memoria*
40	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (art. 5 comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	900,000 —
41	Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in sp[illegible]i luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio - Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (art. 6, lettere *a*) e *b*) della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000 —
42	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (art. 6 lettera *c*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	50,000 —
43	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (art. 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	500,000 —
44	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, numero 1421, e 23 ottobre 1925, n. 2118 e decreto ministeriale 1° novembre 1925); nonchè per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361)	278,000 —
45	Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici - Sussidi alle condotte farmaceutiche (Testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829, e Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732)	130,000 —
46	Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie - Sussidi e concorsi - Contributi per le scuole-convitto professionali per infermiere (articoli 1 e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832)	1,485,000 —
47	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	15,000 —
48	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	250,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
49	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti (Regio decreto 29 setembre 1985, n. 636. - Indennità ai medici delegati ed al personale di bassa forza (decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056)	830,000 —
50	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno (articoli 51, 193, 194 e 201 del Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636) - Contributi all'Istituto internazionale del freddo in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1965), al Segretariato nazionale per la montagna in Roma (art. 4 del Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2218) e all'ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (art. 2 del Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2441)	1,692,000 —
51	Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra (art. 190 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	25,000 —
52	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria - Spese per diffondere praticamente l'azione profilattica e curativa contro la malaria (articoli 1 e 2 sub 5, legge 19 maggio 1904, n. 209; art. 38 Regio decreto 28 febbraio 1907, numero 61, modificato dal decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 482; articolo 2 Regio decreto 21 luglio 1927, n. 1502) - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica e altre spese contemplate dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256 - Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna	2,800,000 —
53	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa d'ordine)	100,000 —
		18,955,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese per la sicurezza pubblica.	
54	Servizio segreto	3,000,000 —
55	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari (Spese fisse)	170,000,000 —
56	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma - Gratificazioni per riforma derivante da inabilità indipendenti dal servizio	5,840,000 —
57	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio	2,250,000 —
58	Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici (art. 4 del Regio decreto 2 luglio 1925, n. 1205)	19,800 —
59	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a Corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinaggio in Sicilia (articoli 1 e 2 del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1801) - Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) - Premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	2,000,000 —
60	Spese per la scuola tecnica di polizia, per la scuola di polizia scientifica, per i Gabinetti di segnalamento e pel servizio delle ricerche	1,200,000 —
61	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	9,000,000 —
62	Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia - Acquisto e mantenimento di cavalli e di bardature - Fitto di locali	500,000 —
63	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura - Bardature: sostituzione e riparazione	350,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
64	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza. Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio - Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	650,000 —
65	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1773) e degli agenti di pubblica sicurezza (Regi decreti 2 aprile 1925, nn. 382 e 383)	20,000,000 —
66	Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali per l'accasermamento dei Reali carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articoli 38 e 41 del Regio decreto 28 ottobre 1925, n. 1949).	3,500,000 —
67	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali - Indennità di alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'arma dei Reali carabinieri (articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n 2379) . .	32,700,000 —
68	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica . .	35,000 —
69	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	200,000 —
70	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	1,470,000 —
71	Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini . . .	3,000,000 —
72	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	300,000 —
73	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati	14,500,000 —
74	Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza	7,000,000 —
75	Spese per i confinati di polizia - Contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti . . .	8,000,000 —
76	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	50,000 —
77	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio - (Legge 25 giugno 1913, n. 785 e Regio decreto 9 aprile 1928, n. 941)	150,000 —
78	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza . . .	700,000 —
79	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera - Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Indennità di frontiera e di missione ai funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Equipaggiamento - Casermaggio - Mezzi di trasporto - Acquisto e manutenzione di materiale vario - Fitto di locali - Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine	23,000,000 —
80	Spese per il servizio di investigazione politica	20,000,000 —
		329,414,800 —

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
81	Retribuzioni e indennità temporanea mensile a personale straordinario e avventizio compreso quello delle provincie	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	redente (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966	110,000 —
82	Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse)	315,000 —
83	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Soprassoldo straordinario ai brigadieri, ai vice-brigadieri, a guardie scelte e a guardie celibi e vedovi senza prole minorenne (Spese fisse)	900,000 —
		1,325,000 —
	Spese per l'Amministrazione civile.	
84	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1,300,000, di cui alla Convenzione 15 marzo 1925, approvata con Regio decreto 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (Spesa ripartita - Settima delle 25 annualità)	80,015 —
85	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000 —
86	Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	286,500 —
87	Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª articoli 1, 2, 7 e 8, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	159,000 —
88	Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 e dell'Opera Nazionale di patronato « Regina Elena » (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1891 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921; n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, numero 1705, 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, 20 febbraio 1927, n. 376 e 14 giugno 1928, n. 1556) (Spese obbligatoria)	47,841,782 —
89	Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (Ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, numero 476)	180,000 —
90	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai Consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale (Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667) - Spese per l'istituzione in Bolzano e il funzionamento di uno speciale corso d'istruzione per i segretari comunali dell'Alto Adige	200,000 —
91	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586,300 —
92	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'art. 2 (comma 4) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (Spesa obbligatoria)	100,000 —
93	Contributo governativo per la costruzione del nuovo Ospedale di Venezia (Spesa ripartita) (3ª delle quattro annualità autorizzate col Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 197)	3,000,000 —
94	Maggior interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria)	2,790,055 —
95	Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, la attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (art. 1 del Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370) (Spesa ripartita - Quinta delle 25 annualità consolidate)	50,000,000 —
96	Contributo a favore dell'Istituto Romano di San Michele (Regio decreto 7 giugno 1928 n. 1353)	180,000 —
97	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degl'infermi a' sensi del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Quattordicesima delle venticinque annualità)	250,000 —
98	Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (articolo 6 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757) (Spesa ripartita - Ottava delle dieci annualità)	2,000,000 —
		107,848,652 —
	Spese per la sanità pubblica.	
99	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole: *a*) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e l'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b*) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, agli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	1,100,000 —
100	Sussidi ai comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, e sussidi in capitale ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per facilitare l'esecuzione di opere igieniche e in sostituzione delle agevolezze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dall'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132; nonchè per studi e provvedimenti aventi le predette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente articoli 9 e 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Ottava delle dieci annualtità)	525,000 —
101	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igeniche e la provvista d'acqua potabile	60,000 —
102	Concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021, 19 novembre 1921, numero 1704, 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 1925, n. 1420, 3 giugno 1926, n. 1158, 20 febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n. 2143 e legge 21 giugno 1928, n. 1582) (Spesa obbligatoria)	8,157,709 —
103	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (Spesa ripartita - Articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886. - Settima delle dieci annualità - Articolo 1 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2636 - Quarta delle cinquanta annualità)	1,050,000 —
104	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti, al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, e l'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276 (Spesa obbligatoria)	300,000 —
10[illegible]	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza, o da altri enti morali, al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292) (Spesa obbligatoria)	25,000 —
		11,217,709 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
10[illegible]	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 636) (Spesa ripartita - Undicesima delle trentacinque annualità)	71,612 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	169,909,586 —
Debito vitalizio	60,490,000 —
Spese per l'amministrazione civile	89,538,000 —
Spese per la sanità pubblica	18,955,000 —
Spese per la sicurezza pubblica	329,414,800 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	668,307,386 —

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	1,325,000 —
Spese per l'amministrazione civile	107,848,652 —
Spese per la sanità pubblica	11,217,709 —
Totale della categoria I della parte straordinaria	120,391,361 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	71,612 —
	Totale della parte straordinaria	120,462,973 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	788,698,747 —
Categoria II. — Movimento di capitali	71,612 —
Totale generale	788,770,359 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 666.

REGIO DECRETO 30 marzo 1931, n. 386.

Autorizzazione dell'assunzione di quattro inservienti presso il Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088;

Ritenuto che per inderogabili e urgenti esigenze di servizio si rende assolutamente indispensabile l'assunzione di nuovo personale subalterno presso il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione — a norma delle vigenti disposizioni — di quattro inservienti presso il Consiglio di Stato.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 72. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 667.

REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. 389.

Iscrizione nel quadro del Regio naviglio dei sommergibili « Diamante », « Smeraldo », « Rubino », « Topazio », « Ametista », « Zaffiro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sei sommergibili di piccola crociera, in corso di ordinazione due al Cantiere navale Tosi di Taranto, due ai Cantieri navali del Quarnaro di Fiume e due alla Ditta Odero-Terni-Orlando di La Spezia, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo rispettivamente i nomi di « Diamante », « Smeraldo », « Rubino », « Topazio », « Ametista », « Zaffiro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 73. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 668.

REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. 390.

Iscrizione nel quadro del Regio naviglio dei sommergibili « Sirena », « Naiade », « Nereide », « Anfitrite », « Galatea », « Ondina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sei sommergibili di piccola crociera, in corso di ordinazione presso i Cantieri riuniti dell'Adriatico (Monfalcone), sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo i nomi di « Sirena », « Naiade », « Nereide », « Anfitrite », « Galatea », « Ondina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 74. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 669.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1931, n. 391.

Fondazione di un Istituto italiano di studi germanici in Roma e di un Istituto italo-germanico a Colonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la costituzione di un Istituto di studi germanici in Roma e di un Istituto italo-germanico a Colonia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fondato in Roma un « Istituto italiano di studi germanici », quale centro di studi sulla civiltà germanica.

L'Istituto ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale.

Le norme concernenti l'ordinamento e il funzionamento di esso saranno determinate da uno speciale statuto.

Art. 2.

L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo nominato dal Ministro per l'educazione nazionale e composto come segue:

Il presidente dell'Istituto nazionale fascista di cultura con l'ufficio di presidente; un rappresentante della classe di scienze morali e storiche e un rappresentante della classe di lettere della Reale Accademia d'Italia; il preside della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma; il titolare della Cattedra di letteratura tedesca presso la Regia università di Roma, che è anche direttore dell'Istituto.

Art. 3.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di comandare presso l'Istituto due professori appartenenti ai ruoli dei Regi istituti medi d'istruzione.

Per i comandati di cui al comma precedente il tempo trascorso presso l'Istituto vale a tutti gli effetti come periodo di effettivo insegnamento nella scuola o istituto a cui appartengono.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto è autorizzato, come delegato del Governo italiano, a stipulare con il primo borgomastro della città di Colonia — il quale sarà a ciò autorizzato dal Governo germanico, e come suo delegato — una convenzione per la fondazione, organizzazione e funzionamento, in quella città, di un « Istituto italo-germanico di cultura », quale centro di studi sulla civiltà italiana.

Art. 5.

Per il funzionamento dell'Istituto italo-germanico di Colonia il Ministero dell'educazione nazionale mette a disposizione di quello per gli affari esteri due professori appartenenti ai ruoli delle Regie università ed un professore appartenente ai ruoli dei Regi istituti medi d'istruzione.

I suddetti professori conservano la loro qualità di professori di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Per i due professori universitari la supplenza negli insegnamenti di cui sono titolari è a carico del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 6.

Il Ministero dell'educazione nazionale corrisponderà un contributo annuo di L. 200.000 per il mantenimento dei due Istituti.

Art. 7.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per gli affari esteri e con quello per le finanze, saranno approvati lo statuto di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, e la convenzione per l'Istituto da erigersi a Colonia.

Art. 8.

Le indennità eventualmente spettanti ai professori comandati presso l'Istituto italo-germanico di Colonia saranno stabilite con apposite disposizioni di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-1932, le variazioni necessarie in dipendenza dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 75. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **670.**

REGIO DECRETO 30 marzo 1931, n. **392.**

Autorizzazione al comune di Bari delle Puglie a modificare la propria denominazione in quella di « Bari ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 19 maggio 1930 con cui il commissario per la provvisoria amministrazione di Bari delle Puglie chiede, in esecuzione di analoga deliberazione, l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Bari »;

Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Bari, con i poteri del Rettorato, con la deliberazione in data 2 giugno 1930;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bari delle Puglie, in provincia di Bari, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Bari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 78. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **671**.

REGIO DECRETO 30 marzo 1931, n. **384**.

Modificazione dello statuto organico della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto.

N. 384. R. decreto 30 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene modificato lo statuto organico della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **672**.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1931, n. **393**.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Apriano.

N. 393. R. decreto 19 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Apriano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **673**.

REGIO DECRETO 12 marzo 1931, n. **394**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Marzano sul Sarno.

N. 394. R. decreto 12 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Marzano sul Sarno è trasformato a favore della Congregazione di carità del luogo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **674**.

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. **1967**.

Approvazione della Convenzione aggiuntiva riguardante l'affitto di due bicoppie alla Società Telefonica Tirrena (T.E.T.I.).

N. 1967. R. decreto 10 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene approvata la Convenzione aggiuntiva riguardante l'affitto di due bicoppie alla Società Telefonica Tirrena (T.E.T.I.).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1931.

Valutazione delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie — vecchia emissione — del Banco di Napoli, nel primo trimestre 1931, è risultata di L. 461,05;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario — vecchia emissione — del Banco di Napoli, durante il secondo trimestre 1931 e con effetto dal 1° aprile 1931, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(3071)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1931.

Norme e tariffe per l'esercizio degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1927, che dà all'Ufficio del lavoro portuale di Savona l'incarico di provvedere alla gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico già amministrati dal soppresso Ente portuale Torino-Savona;

Sulla proposta del comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo aggregato alla predetta Azienda;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutorie le annesse norme e tariffe per l'esercizio degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona.

Roma, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

Norme e tariffe per l'esercizio degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona.

Art. 1.

L'esercizio degli apparecchi meccanici (elevatori elettrici e gru elettriche) nel porto di Savona è affidato, in base al decreto Ministeriale 29 ottobre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 9 novembre 1927, all'Azienda Esercizio Apparecchi Meccanici, gestita dall'Ufficio del lavoro portuale, la quale vi provvede con apposito personale.

L'uso dei mezzi meccanici è pubblico ed è regolato dalle seguenti norme.

Art. 2.

Gli apparecchi meccanici eseguono il trasbordo del carbone, delle merci varie alla rinfusa ed eventualmente di quelle in colli fra le navi o i galleggianti ed i vagoni ferroviari o i carri o i depositi o le chiatte.

Il movimento delle merci varie potrà essere subordinato alle esigenze del traffico carboniero, con annotazione da apporsi sulla domanda, di cui all'art. 3.

Art. 3.

Chi intende valersi degli apparecchi meccanici dovrà presentare domanda scritta all'Azienda, la quale ne prenderà nota in apposito registro, con indicazione anche dell'ora della presentazione.

Quando vi siano più interessati al carico, dovrà firmare la domanda solo quello tra essi che ha la maggior partita, ed egli assumerà, in confronto dell'Azienda, tutte le responsabilità sia per conto proprio che per quello degli altri ricevitori.

La firma della domanda ed il fatto dell'accosto della nave sotto gli apparecchi meccanici vincolano tanto la nave, quanto il richiedente e gli altri interessati al carico, ancorchè non firmatari della domanda, alla piena osservanza di tutti gli obblighi risultanti dalle presenti norme e di tutte le altre disposizioni in vigore.

Tanto la nave, quanto gli interessati al carico assumono per ciò responsabilità solidale di fronte all'Azienda.

Art. 4.

La domanda, di cui al precedente articolo, dovrà indicare:

1° Se si tratta di scarico da nave: il nome della nave, il tipo, la bandiera, la quantità della merce da sbarcare, la destinazione della merce stessa a vagone, a carro, a deposito o in chiatta, nonchè la quota giornaliera di scarico.

Dovrà inoltre specificarsi se tutto il carico dovrà essere sbarcato con gli apparecchi meccanici, oppure quale porzione approssimativamente a braccia e quale con le macchine.

2° Se si tratta di sbarco da galleggiante o di ricarico: la precisa operazione da eseguire, nonchè la quantità e la qualità della merce da sbarcare o da ricaricare.

In ogni modo, il richiedente è tenuto a fornire tutte le altre indicazioni che gli venissero richieste dall'Azienda.

Art. 5.

L'Azienda, in base alle dichiarazioni ricevute e agli eventuali accertamenti compiuti, riserva al suo insindacabile giudizio la facoltà di accettare o meno la domanda, comunicando agli interessati la decisione presa entro due ore dalla presentazione della domanda stessa o dall'ammissione a pratica, se posteriore, semprechè quest'ultima avvenga nelle ore normali di lavoro dei giorni feriali lavorativi. In caso diverso, la comunicazione dovrà essere fatta entro un'ora dall'inizio dell'orario normale di lavoro immediatamente successivo all'ammissione a pratica.

L'Azienda, salve le disposizioni del successivo art. 7, si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, in ogni momento, l'uso degli apparecchi meccanici — dandone immediata notizia agli interessati — qualora emerga che la nave, per l'esistenza di impedimenti nelle stive o per la sua struttura interna, si trovi in condizioni (non accertabili e non denunciate all'atto della presentazione della domanda) tali da rendere pericolose, difficili o disagiate le operazioni di scarico.

Art. 6.

A richiesta potrà essere accordato l'ormeggio della nave sotto gli apparecchi meccanici anche prima degli accertamenti di cui all'articolo precedente. Qualora, in seguito a tali accertamenti, l'Azienda rifiutasse, a termini dell'articolo precedente, lo scarico con gli apparecchi elettrici, il richiedente dovrà scostare la nave, se ciò sia ordinato dalla Capitaneria di porto.

Art. 7.

Normalmente, salvo deroghe da concedersi caso per caso, non sarà consentito di lavorare contemporaneamente in una stessa stiva con le macchine e a braccia.

Art. 8.

Gli operai portuali, che coadiuvano il lavoro degli apparecchi meccanici, dovranno seguire le norme di lavoro emanate dall'Ufficio del lavoro portuale. L'Azienda non assume responsabilità per conto degli stessi.

Art. 9.

L'orario normale di lavoro, l'orario straordinario, festivo e notturno è regolato dalle stesse norme stabilite dall'Ufficio del lavoro per gli operai portuali.

Art. 10.

Lo scarico delle navi avrà la precedenza su tutte le operazioni di sbarco da galleggiante o di ricarico.

La precedenza nella concessione dell'uso degli apparecchi meccanici alle navi sarà determinata dalla data (giorno ed ora) di ammissione a pratica, tenendo, però, presente che i piroscafi avranno sempre la precedenza sui velieri.

La precedenza per le operazioni di ricarico da terra o da galleggiante verrà determinata dalla priorità della domanda.

Occorrendo destinare alle navi gli apparecchi meccanici, questi potranno essere tolti, anche senza preavviso, ai ricarichi e alle chiatte, senza che gli interessati possano muovere reclamo alcuno.

Art. 11.

Qualora la zona assegnata alla nave ammessa allo scarico con gli apparecchi meccanici sia occupata, la nave stessa potrà rinunciare all'uso di detti apparecchi e sbarcare tutto il carico a braccia.

Ove essa voglia attendere che la zona si renda libera, potrà frattanto procedere alla discarica a braccia delle stive non assegnate agli apparecchi meccanici, e — in casi eccezionali, previo assenso dell'Azienda — potrà anche iniziare lo scarico delle altre stive.

Art. 12.

La nave accettata per lo sbarco con gli apparecchi meccanici dovrà occupare il posto assegnatole senza ritardo e non oltre il termine di due ore, decorrenti dalla partecipazione dell'accettazione, se il posto trovasi già libero, o dal momento nel quale il posto si rende libero, in caso contrario.

Trascorso questo tempo, la nave perderà il turno di accosto sotto gli apparecchi, qualunque sia la ragione del ritardo, eccezione fatta per i casi di impedimento dovuti ad ingombro dello specchio acqueo o a causa di tempo non lavorativo, tale dichiarato dalla Capitaneria di porto.

Art. 13.

Il diritto di scaricare una nave col mezzo degli apparecchi meccanici non può essere ceduto ad altra nave.

Art. 14.

Qualsiasi oggetto da sollevare deve essere sempre di peso non superiore alla portata degli apparecchi e completamente libero, in modo da non incontrare ostacoli o resistenze.

Art. 15.

È inteso che, per il solo fatto di aver domandato lo scarico della nave mediante gli apparecchi elettrici, il richiedente garantisce non trovarsi nella stiva, frammisto o sotto il carico, alcun oggetto estraneo.

Qualora per la presenza di tali oggetti, o per infrazioni alle cautele, di cui al precedente articolo o, comunque, per fatto dell'equipaggio della nave o del personale dipendente dalle ditte ricevitrici, le benne o altre parti degli apparecchi venissero danneggiati, il danno e le conseguenze di esso saranno posti a carico del richiedente, salvo, in questi, la facoltà di rivalsa, secondo le norme di diritto comune.

I danni agli apparecchi e loro accessori, che fossero prodotti dalle cause sopra accennate, saranno accertati e liquidati con le norme di cui all'art. 177 del Codice per la marina mercantile.

Art. 16.

L'Azienda non assume responsabilità se, per ordine del R. Governo, per fatto di avarie o per avvenimenti fortuiti o casi di forza maggiore, dovesse essere sospeso parzialmente o totalmente il funzionamento degli apparecchi meccanici, restando in facoltà degli interessati di ultimare lo scarico a braccia.

Art. 17.

Il prezzo della mano d'opera (compresi accessori e supplementi di ogni genere) dovuto agli operai portuali, che coadiuvano gli apparecchi meccanici, sarà regolato in base alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro e liquidato direttamente dagli interessati alle compagnie operaie.

Art. 18.

La quota giornaliera di sbarco sarà normalmente quella dichiarata dal richiedente, ai sensi dell'art. 4; ma il comandante del porto può, mediante proprio decreto, quando ciò sia necessario nell'interesse generale del porto, ordinare che lo sbarco venga effettuato ad una quota superiore, secondo la potenzialità degli apparecchi disponibili, senza che il richiedente possa rifiutarsi di ricevere la merce e possa sollevare eccezioni in merito e senza, d'altro lato, che l'Azienda percepisca alcun compenso per l'avvantaggiata discarica. In mancanza di vagoni disponibili, l'Azienda farà depositare la merce a terra, se vi è posto, oppure potrà pretendere dal richiedente il rifornimento delle chiatte occorrenti per la discarica.

Art. 19.

L'assegnazione degli apparecchi meccanici sarà fatta in rapporto alla quota dichiarata, calcolandosi in 300 tonnellate giornaliere la potenzialità minima media dei ponti elevatori e in 200 tonnellate quella delle gru.

Valgono, peraltro, le seguenti disposizioni particolari:

a) per le zone 2 e 3 e 12 e 13, quale che sia la quota dichiarata o la parte di carico da sbarcare a deposito, non saranno assegnati, in modo fisso, ad ogni nave, più di un elevatore e di due gru;

b) per la calata Boselli (zone 14, 15 e 16) saranno assegnati in modo fisso quattro elevatori per sbarchi a quota di 2000 tonnellate e non più di tre elevatori per sbarchi fino a quota di 1500 tonnellate.

Potrà essere assegnato un maggior numero di apparecchi, semprechè ve ne siano disponibili, sotto condizione e con riserva di toglierli nel caso in cui fossero richiesti da altre navi, anche se arrivate posteriormente.

Quando gli apparecchi assegnati siano lasciati inoperosi o siano inadeguatamente impiegati — per qualsiasi causa — l'Azienda potrà, a suo insindacabile giudizio, destinare gli apparecchi stessi ad altro lavoro.

Art. 20.

È in facoltà dell'Azienda di far continuare la discarica delle navi anche in tempo dichiarato ufficialmente non lavorativo per pioggia, fino a quando l'Ufficio del lavoro, in base al regolamento generale della mano d'opera, non imponga il pagamento del supplemento relativo agli operai portuali. I ricevitori non potranno sollevare eccezioni di sorta nè rifiutarsi di ricevere la merce.

Art. 21.

L'Azienda si riserva il diritto di far lavorare anche in ore straordinarie e nei giorni festivi, qualora la discarica non proceda normalmente per fatto imputabile al richiedente, computando a carico di questi tutte le maggiori spese inerenti a tali lavori.

Lo stesso diritto si riserva in casi eccezionali e per ragioni di necessità. In questi casi, l'ordine dovrà essere emanato con decreto del comandante del porto e dovrà essere comunicato al richiedente entro i termini stabiliti dall'articolo seguente.

Art. 22.

Ove il richiedente intenda lavorare fuori orario o in giorno festivo, dovrà darne avviso all'Azienda in tempo utile, e cioè almeno un'ora prima del termine dell'orario giornaliero del giorno stesso per il lavoro fuori orario e del giorno precedente per il lavoro festivo. L'Azienda si riserva la facoltà insindacabile di aderire, o meno, alla richiesta.

Saranno considerati giorni festivi quelli dichiarati tali a tutti gli effetti civili dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23.

Le spese per i movimenti eventuali delle navi accostate sotto gli apparecchi meccanici sono a carico di chi li richiede.

Art. 24.

I diritti dovuti per l'uso degli apparecchi meccanici saranno liquidati secondo la tariffa annessa al presente regolamento sulla base del peso effettivo della merce trattata, quando tale peso sia accertato, oppure sulla base del peso indicato in polizza. La fattura emessa dalla Azienda dovrà essere saldata nel termine di tre giorni, trascorsi i quali si applicherà una penale dell'uno per mille sull'importo della fattura e per ogni giorno di ritardo, riservandosi l'Azienda la facoltà di esercitare il privilegio, di cui all'art. 671, n. 4, del Codice di commercio in caso di mancato pagamento.

A garanzia dei diritti dovuti, l'Azienda ha la facoltà di richiedere che sia effettuato, all'atto della presentazione della domanda, un deposito proporzionale all'entità del carico

da sbarcare, non iniziando le operazioni in caso di mancato versamento del deposito e addebitando al richiedente ogni spesa per l'inoperosità degli apparecchi e della mano d'opera.

Art. 25.

L'Azienda potrà negare l'uso degli apparecchi e sospenderlo, se già concesso, a quelle persone o ditte che risultassero in ritardo nel pagamento di precedenti operazioni o in contravvenzione alle presenti norme.

Art. 26.

La responsabilità dell'Azienda per danni a terzi è regolata dalle norme di diritto comune. Nessuna responsabilità l'Azienda assume per qualsiasi danno che, nell'esercizio degli apparecchi meccanici, venisse arrecato alle pubbliche o private proprietà o alle persone, per fatto di personale non da essa dipendente.

Allorchè si tratti di danni cagionati dal personale dell'Azienda nella esecuzione delle operazioni di carico, scarico o movimento merci, alla nave oppure ai galleggianti, ai veicoli o ad altri materiali in servizio della merce, l'Azienda non assume responsabilità di risarcimento, se non le è fatta denuncia scritta del danno immediatamente dopo l'evento che lo ha causato o, nel caso di impossibilità, non oltre il termine massimo di ventiquattro ore, e — comunque — in tempo utile per consentire i necessari accertamenti prima della partenza della nave o dell'allontanamento dei galleggianti, dei veicoli o degli altri materiali dall'ambito del porto. In caso di disaccordo circa l'entità del danno, tanto l'Azienda, quanto le parti interessate si sottometteranno ad un giudizio arbitrale di un perito del Registro italiano.

Per i danni anzidetti è, in ogni caso, stabilita a favore dell'Azienda una franchigia di L. 500.

Tariffe.

Le tariffe sottoindicate riguardano la sola prestazione degli apparecchi meccanici e del personale necessario al funzionamento degli stessi.

Gli operai portuali, che coadiuvano le operazioni delle macchine, devono essere pagati direttamente dal richiedente, ai sensi dell'art. 17.

1. Carbone, sabbia, terra, minerali e merce assimilabile (con benne automatiche):

da nave o da chiatta a deposito . .	a tonn.	L.	2,40
da nave o da chiatta a carro	»	»	2,30
da nave o da chiatta a vagone . . .	»	»	2,20
da nave a chiatta (per carichi completi a quota non inferiore a 1500 tonn. al giorno).	»	»	2.00
ricarico da deposito a veicolo . . .	»	»	2,00

2. Fosfati (con benne automatiche):

da nave o da chiatta a vagone, carro, deposito e viceversa	»	»	1,40
ricarico da deposito	»	»	1,40

3. Altre merci: legname, rottami di ferro, ferro lavorato, cellulosa, barili, merci in colli, ecc. (con gancio):

Tariffa mista: per ogni ora L. 31,50 frazionabile in mezze ore, oltre L. 0,90 per ogni tonnellata.

4. Prestazione in ore extra e festive:

per una macchina, L. 22 all'ora frazionabile in mezze ore;

per ogni macchina in più, L. 12 all'ora frazionabile in mezze ore.

5. Prestazioni in ore notturne:

per una macchina, L. 25 all'ora frazionabile in mezze ore;

per ogni macchina in più, L. 15 all'ora frazionabile in mezze ore.

6. Uso dei riflettori per illuminare le stive:

per un riflettore L. 12 all'ora frazionabile in mezze ore;

per ogni riflettore in più, L. 5 all'ora frazionabile in mezze ore.

Roma, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(3053)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-33539.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Faraguna fu Domenico, nato ad Albona il 26 luglio 1886 e residente a Trieste, piazza San Silvestro, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Faragona »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Faraguna è ridotto in « Faragona ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Furlani in Faraguna di Giovanni, nata il 15 novembre 1884, moglie;
2. Flavio di Giacomo, nato il 3 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1948)

N. 11419-33546.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Baldanero Godina fu Francesco, nato a Trieste il 28 giugno 1894 e residente a Trieste, via Giulia, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Baldanero Godina è ridotto in « Godiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giulietta Daneu in Godina di Antonio, nata il 1° gennaio 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1949)

N. 1792.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Kvinta » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Barbi Maria nata Kvinta fu Giovanni e di Barbi Lucia, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 16 novembre 1884 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Quinta ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(1552)

N. 1792.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barbic Biagio fu Colenda e fu Franisic Maddalena, nato a Costantinopoli (Turchia) il 31 dicembre 1879 e domiciliato a Lagosta (Zara), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Maria, nata Quinta, nata a Lagosta (Zara) il 16 novembre 1884 e per i figli Cristoforo, Giovanni e Antonio, nati a Lagosta (Zara) rispettivamente il 20 aprile 1908, il 16 settembre 1910 ed il 21 ottobre 1919.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(1553)

N. 690.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Quinta ved. Lucia nata Barbic fu Antonio e fu Anna Sangaletti, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 22 gennaio 1854 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(1554)

N. 597.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Fabulich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Degregori Mattea nata Fabulich fu Bortolo e fu Lucin Giovanna, nata a Oltre (Jugoslavia) il 12 settembre 1874 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1559)

N. 542.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Fisulich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Fisulich vedova Anna nata Bianchi fu Giuseppe e fu Mileta Maria, nata a Zara il 13 febbraio 1877 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fisulli ».

Uguale restituzione è disposta anche per i figli:
Fisulich Nilo fu Dragomiro, nato a Zara il 18 febbraio 1908;
Fisulich Mario fu Dragomiro, nato a Zara il 19 ottobre 1909;
Fisulich Giorgio fu Dragomiro, nato a Zara il 26 febbraio 1911.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(1555)

N. 545.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Giuppanovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Giuppanovich ved. Angelina nata Ruscovich fu Giovanni e fu Depolo Caterina, nata a Curzola (Jugoslavia) il 7 aprile 1874 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giuppani ».

Uguale restituzione è disposta anche per le figlie:
Giuppanovich Adelina fu Nicolò, nata a Curzola (Jugoslavia) il 14 giugno 1894;
Giuppanovich Natalia, nata a Sinj (Jugoslavia) il 24 dicembre 1900.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1556)

N. 546.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Giuppanovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Giuppanovich ved. Luigia nata Dominis fu Tommaso e fu Pelizarich Caterina, nata a Zara il 22 giugno 1885 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giuppani ».

Uguale restituzione è disposta anche per i figli Antonio e Pietro fu Pietro, nati a Zara rispettivamente il 12 ottobre 1918 ed il 5 febbraio 1923.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1557)

N. 595.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Fabulich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Voivodich Simeona nata Fabulich fu Giuseppe e fu Basletic Maria, nata a Zara il 30 novembre 1903 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1558)

N. 2580/47 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Abram Francesca in Godnic del fu Giuseppe e di Cobal Francesca, nata a Cobbia il 9 aprile 1878 residente a Comeno n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1490)

N. 2580/46 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Abram Orsola in Ghergic fu Francesco e della Abram Maria, nata a Cossovello il 18 ottobre 1866 residente a Comeno, fraz. Boriano n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1491)

N. 2580/45 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Abram Giuseppina in Pipan del fu Antonio e di Pavlica Maria, nato a Scherbina il 23 marzo

1873, residente a Comeno, fraz. Scherbina n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1492)

N. 2580/48 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Abram Francesca in Zigon fu Luigi e della fu Maria Licen, nata a Rifembergo il 1° aprile 1860 residente a Comeno n. 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1493)

N. 2580/49 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Adamic Giovanni di Antonio e della fu Primozic Francesca, nato a Scherbina il 24 dicembre 1880 residente a Comeno, fraz. Scherbina n. 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Amalia fu Giuseppe Batic, nata a Ossecca il 6 giugno 1892, moglie;

Adamic Vittorio, nato a Scherbina il 18 marzo 1913, figlio;

Adamic Giovanna, nata a Scherbina il 9 dicembre 1914, figlia;

Adamic Gustavo, nato a Scherbina il 27 ottobre 1919, figlio;

Adamic Federico, nato a Scherbina il 10 settembre 1921, figlio;

Adamic Giuseppe, nato a Scherbina il 2 settembre 1923, figlio;

Adamic ved. Anna, nata Kante, nata a Dolgrande l'11 luglio 1858, matrigna.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(4194)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 25 aprile 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1931, n. 313, recante provvedimenti a favore del Consorzio industriale manufatti.

(3073)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Camera dei deputati, in data 25 aprile 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge recante provvedimenti per la riparazione e ricostruzione degli edifici destinati a fine pubblico che sieno stati danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 nella città di Napoli e nei Comuni delle provincie di Napoli e Salerno.

(3074)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Camera dei deputati, in data 28 aprile 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 346, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nell'Abruzzo e nel Molise, nella Puglia, nella Basilicata, nella Calabria, nella Sicilia e nella Sardegna in seguito ad alluvioni, frane e mareggiate dell'inverno 1930-1931.

(3075)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Camera dei deputati, in data 25 aprile 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge recante provvedimenti complementari per i danni prodotti dal terremoto delle Marche del 10 ottobre 1930.

(3076)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Camera dei deputati, in data 28 aprile 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1931, nu-

mero 354, recante modifica dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 6, concernente il piano regolatore della via Roma in Torino.

(3077)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Camera dei deputati, in data 28 aprile 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 345, concernente il mantenimento fino al 30 giugno 1931 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(3078)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Camera dei deputati, in data 28 aprile 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 347, recante provvedimenti per la costruzione di case popolari nella città di Messina.

(3079)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Varianti ai concorsi banditi per posti di delegato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i propri decreti in data 28 febbraio 1931 per il concorso ad un posto in sopranumero di delegato corporativo di 3ª classe e in data 28 marzo 1931 per il concorso ad un posto di delegato corporativo di 2ª classe, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 aprile 1931, n. 95:

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 di ciascuno dei decreti 28 febbraio 1931 e 28 marzo 1931 è aggiunto il seguente comma:

« L'anzianità di due anni richiesta nel grado predetto s'intende compiuta se il candidato la consegua alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

Art. 2.

Per i concorsi di cui ai decreti 28 febbraio 1931 e 28 marzo 1931 il termine per la presentazione delle domande di ammissione è prorogato fino al compimento del 15° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(3070)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 24 aprile 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Dott. Muzio Muzzi a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Teramo.

Cav. Augusto Moroni a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Venezia.

On. senatore ing. Giovanni Tofani a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Ascoli Piceno.

(3057)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Revere » (Mantova).

Con decreto 24 aprile 1931-IX, n. 478, il Ministero dell'agricoltura e le foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica di Revere (Mantova) deliberato il 30 novembre 1930 dall'assemblea generale dei consorziati, modificandone d'ufficio l'art. 46 per stabilire che i criteri di classifica provvisoria da deliberarsi ai fini della ripartizione della spesa delle nuove opere di bonifica integrale dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero.

(3058)

Soppressione di alcuni Consorzi di arginatura e scolo in provincia di Mantova.

Con R. decreto 19 febbraio 1931, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, registro n. 12, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sono soppressi, ai sensi dell'art. 60 testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, i consorzi Arginatura e scolo, Vaso Vo' di Sales Casalmoro, Tartaro Fabbrezza Ospitaletto, utilizzazione d'acqua di scolo del Vaso Gozzolino e della Seriola di Piubega, canale del Birbesi, del Caldone, Mariana, Fontanile Medole, Seriola, Tartaro Fabbrezza, Tartaro Fabbrezza Fuga Inferiore, Tartaro Fabbrezza Fuga Superiore e Digagna Marchionale, perchè compresi nel perimetro del Consorzio irriguo del Medio Mantovano.

Quest'ultimo ente, con sede in comune di Piubega, provincia di Mantova, succede nei diritti e negli obblighi patrimoniali dei su citati 14 consorzi soppressi.

(3059)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione delle Roggie di Ticengo in provincia di Cremona.

Con R. decreto 16 marzo 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile successivo, registro n. 12, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione delle Roggie di Ticengo, con sede in Ticengo, provincia di Cremona.

Il detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 611.91.80, situati nel comune di Ticengo, da irrigare con le acque derivate dalle roggie « Ticenga » ed « Azzanella », è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Ticengo l'11 gennaio 1931 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(3060)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 92.

Media dei cambi e delle rendite del 30 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.64	Oro	368.48
Svizzera	367.96	Belgrado	33.60
Londra	92.876	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.678	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	201.78	Norvegia	5.112
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.548	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.59	Danimarca	5.112
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	73.20
Peso Argentino Oro	14.135	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	6.205	Rendita 3 % lordo	43.675
New York	19.097	Consolidato 5 %	84.50
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 38).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	622485	45, 50	Marchetti Natale, *Guglielma-Carolina*, Camilla, Emilia, Fiorenzo e Mario di Lorenzo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Venasca (Cuneo); con usuf. vitalizio a Zugano Fiorenza fu Antonio, ved. di Cardone Guglielmo, dom. in Venasca (Cuneo).	Marchetti Natale, *Carolina-Guglielmina*, Camilla, Emilia, Fiorenzo e Maria di Lorenzo, minori ecc., come contro e con usuf. vitalizio come contro.
Cons. 5 %	473075	930 —	Lamberti Maria fu *Angelo*, minore emancipata sotto la curatela del marito Liparulo Giuseppe di Luca, dom. in Bordighera-Borgetto S. Nicolò (Imperia).	Lamberti Maria fu *Agostino o Bartolomeo-Agostino*, minore ecc., come contro.
3.50 %	585830	1.830, 50	Zani del Fra Adele-Maria-Paolina detta Paola fu Pietro, nubile, dom. in Alessandria, vincolata per dote della titolare pel matrimonio con *Ettore* Taglietti.	Zani del Fra Adele-Maria-Paolina detta Paola fu Pietro, nubile, dom. in Alessandria, vincolata per dote della titolare pel matrimonio con *Angelo-Ettore* Taglietti.
»	637434	1.879, 50	Zani del Fra *Paola* fu Pietro, moglie di Taglietti *Ettore* di Giuseppe, dom. in Torino, vincolata per dote.	Zani del Fra *Adele-Maria-Paolina* detta Paola fu Pietro, moglie di Taglietti *Angelo-Ettore* di Giuseppe, dom. in Torino, vincolata per dote.
Cons. 5 %	154319	3, 500 —	Zani del Frà *Paola* fu Pietro, moglie di Taglietti *Ettore* di Giuseppe, dom. in Torino, vincolata per dote.	Zani del Fra *Adele-Maria-Paolina* detta Paola fu Pietro, moglie di Taglietti *Angelo-Ettore* di Giuseppe, dom. in Torino, vincolata per dote.
» » » »	53081 53082 438245 149973	200 — 500 — 100 — 200 —	Pisoni *Maria* fu Giuseppe, moglie di Cavallazzi Piero, dom. in Cavallirio (Novara), nelle prime tre rendite, e nell'ultima rendita dom. in Proto Sesia (Novara).	Pisoni *Giovanni-Maria* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	164353	820 —	Lattes *Camillo* fu Abramo, dom. in Roma, ipotecata.	Lattes *Marco-Camillo* fu Abramo, dom. in Roma, ipotecata.
»	2209	120 —	Giovinetti Erminio di *Oreste*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Crema (Cremona).	Giovinetti Erminio di *Paolo-Oreste*, minore ecc. come contro.
»	428872	185 —	Saba Gallus *Angelo* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Gallus Anna Luigia, fu Antonio, dom. in Oristano (Cagliari).	Saba Gallus *Mariangela* fu Eugenio, minore ecc. come contro.
3.50 % » »	230048 289436 373932	157, 50 280 — 70 —	Cassinelli *Adelina-Ottavia* fu Angelo, moglie di Paganini Paolo di Giambattista, dom. in Chiavari (Genova).	Cassinelli *Maria-Adelaide-Ottavia* fu Angelo, moglie ecc. come contro. L'ultima rendita è vincolata per dote.
»	343704	105 —	Cassinelli *Adelaide-Ottavia* fu Angelo, moglie di Paganini Paolo di Giambattista, dom. in Chiavari (Genova), vincolata per dote.	
Cons. 5 %	497909	1.530 —	*D'Agnanno* Angelina fu Orazio-Antonio, moglie di Antonelli *Benedetto*, minore emancipata sotto la curatela del *marito*, dom. in Pignataro Interamna (Frosinone).	*D'Aguanno* Angelina fu Orazio-Antonio, moglie di Antonelli *Giuseppe-Benedetto entrambi minori* emancipati sotto la curatela di *Evangelista Maddalena* fu Arcangelo, ved. di Antonelli Antonio, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	374920	120 —	Gattuccio *Rosa* fu Diego, minore sotto la p. p. della madre Greco Margherita, ved. di Gattuccio Diego, dom. in Trabia (Palermo).	Gattuccio *Rosaria* fu Diego, minore ecc. come contro.
»	374921	70 —	Gattuccio Leonardo e *Rosa* fu Diego, minori ecc. come la precedente; con usuf. vitalizio a Greco Margherita fu Ignazio, ved. di Gattuccio Diego, dom. in Trabia.	Gattuccio Leonardo e *Rosaria* fu Diego, minori ecc. come contro, e con usuf. vitalizio come contro.
»	463869	575 —	Bardelli *Silvio* fu Egisto, dom. in Moneglia (Genova).	Bardelli *Sirio-Luigi* fu Egisto, *minore sotto la tutela di Adi Cesare*, dom. in Moneglia (Genova).
3.50 %	822332	595 —	Deverini Cesare-Eugenio fu *Agostino*, dom. in Ventimiglia (Imperia).	Deverini Cesare-Eugenio-*Giuseppe* fu *Giovanni-Antonio-Agostino*, dom. come contro.
»	423285	45,50	Gallo *Giuseppina* fu Giacomo-Maria, nubile, residente in Benevagienna (Cuneo).	Gallo *Agnese-Giuseppina* fu Giacomo-Maria, nubile, residente come contro.
»	339516	35 —	Pataccia *Severina* fu Serafino, minore sotto la p. p. della madre Giacobino Serafina fu Giovanni, ved. di Pataccia Serafino, dom. in Torino.	Pataccia *Orsola-Maria-Maddalena-Serafina-Olimpia* fu Serafino, minore ecc. come contro.
»	166153	70 —	Pataccia Emilio, Firmino e *Severina* fu Serafino, minori sotto la p. p. della madre Giacobino Serafina, dom. in Torino.	Pataccia Emilio, Firmino ed *Orsola-Maria-Maddalena-Serafina-Olimpia* fu Serafino, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	309641	500 —	Gargano Francesco-Saverio fu Nicola, dom. in Napoli.	Gargano Francesco-Saverio fu Nicola, *minore sotto la p. p. della madre Schioppa Emilia fu Saverio, ved. di Gargano Nicola*, dom. in Napoli.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1581)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.